CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la durata di cinque anni CIG n. 8364891E69

# CAPITOLATO SPECIALE

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

**INDICE**


**ART. 1. OGGETTO** ..... 3
**ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO** ..... 4
**ART. 3 TEMPI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI** ..... 4
**ART. 4. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI** ..... 6
**ART. 5 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI** ..... 10
**ART. 6 SERVIZI CONNESSI** ..... 13
**ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP** ..... 13
**ART. 8 PERSONALE DEL CONCESSIONARIO** ..... 16
**ART. 9 REPORTISTICA** ..... 18
**ART. 10 CANONE E MODALITÀ DI REVISIONE** ..... 19
**ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA** ..... 19
**ART. 12 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI** ..... 19
**ART. 13 SUBAPPALTO** ..... 20
**ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO** ..... 20
**ART. 15 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DEI RECLAMI** ..... 20
**ART. 16 PENALITÀ** ..... 21
**ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO** ..... 21
**ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** ..... 21
**ART. 19 RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI** ..... 22
**ART. 20 RECESSO PER GIUSTA CAUSA** ..... 22
**ART. 21 FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO** ..... 23
**ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE** ..... 23

## ART. 1. OGGETTO

Il presente documento disciplina l'affidamento in concessione del servizio di **somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici** (di seguito solo "*Servizio*"), comprensivo dei servizi connessi di cui al successivo articolo 6, quali installazione, manutenzione, caricamento prodotti, assistenza e reportistica, in favore della Camera di Milano Monza Brianza Lodi e delle sue aziende controllate e collegate (di seguito, la "Camera" o il "Concedente").
Nel presente documento, con il termine "Concessionario" si intende l'aggiudicatario del contratto di concessione.
**Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e il Concedente si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.**
Quanto disposto nel presente Capitolato regolamenta l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande collocate nei locali e nelle sedi degli uffici del Concedente di cui all'allegato A.
La gestione del contratto per conto del Concedente è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, "DEC") al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni, le informazioni sull'andamento del contratto ed i report richiesti al successivo articolo 9. Tutti i rapporti, le comunicazioni ecc. riferite, nel corso del documento al Concedente, si intendendo riferite al DEC.

**Oggetto della Concessione**

L'oggetto dell'affidamento consiste nella concessione degli spazi idonei all'installazione delle apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto e la concessione in esclusiva del relativo servizio di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di tali distributori automatici su tutte le aree di proprietà o nella disponibilità del Concedente individuate nel presente capitolato.

Per fare fronte a specifiche esigenze di servizio, il Concedente si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al Concessionario ulteriori spazi o modificare gli spazi previsti, nell'ambito degli immobili di proprietà o nella propria disponibilità, da destinare all'installazione e gestione delle apparecchiature distributrici di bevande e/o di altri generi di conforto.

Nell'allegato A viene fornito l'elenco delle sedi del Concedente con indicazione, per ogni sede, dell'ubicazione dei distributori e la descrizione delle caratteristiche degli stessi (ad es. caldo, misti, spremute, ecc.). Nel corso del contratto il numero complessivo dei distributori potrà subire aumenti o diminuzioni. L'elenco di cui all'Allegato A viene pertanto fornito a titolo indicativo e non vincolante.

**Aree break**

Il concessionario dovrà altresì provvedere all'allestimento di alcune aree break dove saranno installati i distributori. Presso tali spazi il Concessionario dovrà mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto, una serie di complementi di arredo (sedie, tavolini, ecc.) e apparecchiature (forni a microonde). Le caratteristiche minime degli allestimenti e le ubicazioni previste sono indicate nell'Allegato B .
Il numero delle aree break potrà subire variazioni in funzione delle modifiche dei layout degli

ambienti delle diverse sedi e della eventuale predisposizione di nuove aree nello stabile di via delle Orsole – Milano attualmente in ristrutturazione.

Si precisa che l'arredamento delle aree break dovrà essere assolutamente privo di loghi o marchi di aziende diversi dal Concessionario o dal Concedente.

I forni a microonde richiesti dovranno essere nuovi di fabbrica, conformi alle normative di qualità e sicurezza dell'Unione Europa, inclusivi dei libretti di istruzioni in lingua italiana e dovranno essere installati a spese del Concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per il Concedente.

**Fruitori dei servizio**

Potranno avere accesso ai distributori installati dal Concessionario sia i dipendenti della Concedente, sia utenti esterni, a seconda dell'ubicazione dei distributori.

## ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di **5 (cinque) anni**.
Il Concedente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Concessionario almeno due mesi prima della scadenza del termine contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di una nuova gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo fornitore; il Concessionario si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.
Alla scadenza del contratto il Concessionario, previo accordo con il Concedente, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.
Il Concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

## ART. 3 TEMPI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione dei distributori e all'allestimento di tutto quanto previsto nel contratto **entro 30 giorni** dalla stipula dello stesso, presso le sedi di cui all'Allegato A e nel rispetto dei tempi previsti da un cronoprogramma concordato in sede di stipulazione del contratto. Il rispetto di tali termini è vincolante, salvo diverso accordo scritto, pena l'applicazione delle penali in caso di ritardo.

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese del Concessionario nei luoghi e nei locali indicati dal Concedente.

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori dovrà essere attestata tramite apposito **verbale di installazione** sottoscritto dal Concessionario e dal

Concedente.

Il Concessionario dovrà apporre, su ciascun distributore automatico installato una o più etichette riportanti le seguenti informazioni:
1. il nominativo e la ragione sociale dell'impresa;
2. il codice identificativo del distributore;
3. i recapiti telefonici del servizio di assistenza.

Il Concessionario, per ciascun distributore automatico installato, dovrà consegnare al Concedente la relativa scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

Nello stesso termine di cui sopra il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera degli allestimenti di arredi e apparecchiature previste per le aree break. Il Concedente si riserva la possibilità di concordare, in sede di sottoscrizione del contratto e di definizione del cronoprogramma per l'allestimento dei distributori, di rinviare l'allestimento delle aree break qualora lo ritenesse opportuno, ad esempio a causa delle misure per il contrasto della diffusione del COVID 19.

Ai fini della installazione e preventivamente all'intervento del Concessionario, il Concedente si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica (nonché, laddove necessario, a quella idrica) e a predisporre o adeguare gli opportuni collegamenti di scarico per tutte le tipologie di distributori e apparecchiature.
I distributori dovranno essere installati e collegati alla rete di erogazione energetica e dell'acqua a cura e spese del Concessionario, il quale provvederà, inoltre, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle necessarie riparazioni, alla loro pulizia settimanale nonché ad adeguato rifornimento per le esigenze degli utenti come di seguito descritto.

Qualora il Concessionario, nel corso dell'installazione dei distributori automatici, riscontrasse anomalie e/o guasti agli impianti elettrici o idrici dovrà segnalarlo tempestivamente al Concedente che provvederà ai necessari interventi di ripristino. Dell'avvenuto ripristino il Concedente darà comunicazione espressa al Concessionario; dalla data di predetta comunicazione decorreranno i nuovi termini per l'installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, di cui sopra.

Restano in capo al Concedente la fornitura di energia elettrica e acqua, secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei distributori (tensione, pressione, ecc.), con ogni onere e spesa a carico del Concedente stesso.
In ogni caso, il Concessionario manleva il Concedente dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Concedente.

Il Concessionario, per ciascun distributore automatico installato, dovrà consegnare al Concedente la relativa scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

Al termine dell'installazione di tutti i distributori automatici, il Concessionario dovrà fornire la seguente documentazione:

- elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia dei prodotti erogati, e potenza assorbita. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici installate;
- una dichiarazione di compatibilità con gli impianti, idrico ed elettrico, degli stabili in cui sono posizionate.

Il Concessionario dovrà gestire in autonomia la distribuzione/sostituzione delle chiavette necessarie per l'acquisto dai distributori e la restituzione dei rimborsi per la mancata erogazione dei prodotti (ad esempio prevedendo la presenza di un addetto in determinati orari prestabiliti della settimana o prevedendo un contatto con i colleghi interessati tramite mail per accordarsi sulla consegna in ufficio).

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni dovranno essere evase nel termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dalla data di conferma da parte del Concedente salvo diverse disposizioni concordate tra le parti.

Il Concessionario, come specificato nel Disciplinare di gara, dovrà inoltre produrre, prima dell'avvio del contratto, **idonee garanzie assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e a cose** causati dal Concessionario stesso (o terzi suoi delegati) nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali con i seguenti massimali:

1. danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della gestione delle attività: massimale pari ad almeno € 700.000,00 (settecentomila/00)
2. responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi: massimale pari ad almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Le predette coperture assicurative dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## ART. 4. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Il possesso dei requisiti minimi dei prodotti e dei distributori automatici descritti nei seguenti articoli è necessario e obbligatorio ai fini della completezza dell'offerta.
Resta inteso che il Concessionario si impegna ad osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti autorità amministrative in tema di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro ed ogni altra norma applicabile al servizio richiesto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la loro piena funzionalità ed efficienza, continuativamente, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario potrà fornire distributori automatici singoli o composti da pluralità di moduli in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, compatibilmente agli spazi posti a disposizione, tenuto conto delle specificità di ciascuna sede.

È a carico del Concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità.

I distributori automatici installati presso tutti gli spazi oggetto della concessione devono corrispondere ai seguenti requisiti minimi:

- essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione;
- rispondere al requisito minimo di classe energetica A;
- essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC *free*;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati dei corrispettivi come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- prevedere la possibilità di congegni antivandalici per ogni apparecchiatura installata;
- essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e possedere la necessaria omologazione sanitaria. Il certificato di omologazione dovrà essere esibito dal Concessionario all'atto dell'installazione dei distributori;
- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla

conservazione dei prodotti;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione che consenta un facile prelievo del prodotto e comunque tale da impedire incidenti come il rovesciamento di vivande e/o eventuali contaminazioni;
- essere conforme alle attuali normative sui disabili;
- per i distributori di bevande calde, avere possibilità di regolazione dello zucchero;
- per i distributori di bevande fredde e alimenti freschi: essere dotati di un sistema software che preveda una temperatura di sicurezza che inibisce la vendita dei prodotti nel caso la temperatura prevista fosse superata;
- per i distributori con sistema di erogazione a spirale, avere un sistema di fotocellule in grado di riscontrare l'effettiva erogazione del prodotto e di trattenere il costo solo in caso di corretta erogazione prevedendo la funzionalità di restituzione monete o restituzione importo su chiavetta in caso di mancata erogazione del prodotto;
- devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica ed essere dotati di funzionalità rendi-resto;
- essere predisposti per l'accettazione di monete e banconote (si veda infra per dettagli su modalità di pagamento) e di chiavette o schede magnetiche, ricaricabili, su cui viene trasferito il valore delle banconote o delle monete inserite nei distributori ed utilizzate per il pagamento;
- possibilità di ricaricare la chiavetta magnetica direttamente per mezzo del distributore (si veda nel dettaglio, infra).

Saranno oggetto di apposita valutazione in sede di gara eventuali ulteriori proposte di caratteristiche tecniche migliorative e innovative dei distributori, come individuato all'art. 11.1 (Criteri di valutazione dell'0fferta tecnica) della disciplina di gara, quali ad esempio:

- illuminazione a led con risparmio energetico e minor impatto ambientale;
- modalità di pagamento aggiuntive a quelle richieste come requisito minimo quali, ad esempio, modalità di pagamento evolute (carte di credito, bancomat, contactless e NFC con smartphone, ecc.);
- per i distributori di bevande fredde, snack e alimenti freschi, essere dotati di modalità di prelievo del prodotto con ascensore o con braccio meccanico o con ritiro in posizione eretta;
- altre innovazioni tecnologiche e caratteristiche aggiuntive ritenute di interesse per il Concedente quali: sistemi di controllo a distanza, fornitura di una struttura contenenti i distributori automatici con marchio e logo del Concedente, numero di forni microonde per gli allestimenti delle aree ristoro, fornitura di cesti porta rifiuti per raccolta differenziata.
- possesso di certificazione TQS Vending.

**Prodotti non alimentari**

Tutti i distributori devono prevedere l'erogazione delle bevande con bicchieri e palette biodegradabili: bicchierini in cartoncino laminato, in materiale mater-bi, in polpa di cellulosa e palettine in legno. In alternativa il concessionario potrà proporre in offerta altri materiali sempre ecologici o biodegradabili.

Il Concessionario dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità.

**Tipologie principali dei distributori richiesti**

**a) distributori automatici grandi per bevande calde (anche a cialda)**
Dimensioni indicative: L cm 80, P cm 70 e H cm 185
Il distributore deve garantire la possibilità di erogare due diverse qualità di caffè: in capsule monodose e in grani;

**b) distributori automatici piccoli per bevande calde con caffè in cialda**
Dimensioni indicative: L cm 55, P cm 60 e H 100
Il distributore deve erogare caffè in cialde monodose;

**c) distributori automatici per alimenti solidi preconfezionati e alimenti solidi e bevande**
Dimensioni indicative tipologia 1: L cm 70, P cm 85 e H 170 oppure L cm 90, P cm 85 e H 185. I distributori di alimenti dovranno avere una capienza di almeno 35 prodotti per la tipologia 1 e almeno 55 prodotti per tipologia 2. I distributori saranno scelti sulla base delle dimensioni dei locali, dell'utenza, della presenza di altri distributori;

**d) Distributori succo d'arancia fresco**
Distributore automatico di succo d'arancia spremuto al momento che, partendo dal frutto intero, è in grado di realizzare al suo interno l'intero processo di spremitura con apposito contenitore o vasca di facile estrazione per le bucce. La quantità di arance da spremere per ogni erogazione deve garantire un bicchiere di almeno 120 gr di succo spremuto.

**Modalità di pagamento**

I distributori automatici devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di **moneta** metallica, almeno dai 5 centesimi in su.
Per ogni area deve essere presente almeno un distributore che accetti le banconote.
Inoltre, i distributori:

- Devono erogare il resto e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- Devono essere predisposti per il funzionamento a **chiave**/card magnetica ricaricabile da distributore;
- Devono consentire il pagamento attraverso apposita **App** gratuita scaricabile su smartphone.

**Cauzione "chiavetta ricaricabile/card"**

L'utilizzo della chiavetta/corporate card per il pagamento dei prodotti erogati dai distributori comporterà l'applicazione sui prodotti erogati mediante i distributori di un prezzo scontato, rispetto al prezzo con pagamento in contanti (si veda articolo sui prezzi da applicare).
Il concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito tali chiavette/corporate card che verranno restituite al termine del contratto. Il numero di tali chiavette/corporate card verrà concordato con il direttore dell'esecuzione del contratto in rapporto al numero dei dipendenti presenti presso tutte le sedi oggetto di convenzione.
Il Concessionario rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione determinata in sede di offerta economica per la consegna della chiavetta. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiavetta. La cauzione richiesta non potrà superare il valore di **€**

**3,00**.
La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del Concessionario.

## ART. 5 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:
- essere di ottima qualità e di primarie marche e prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
- essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente, l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, informazioni nutrizionali, eventuali autorizzazione e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).
- I prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

L'assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.
In particolare ogni distributore di alimenti dovrà contenere almeno **per il 30%** le seguenti tipologie di prodotti:
- dietetici
- senza glutine
- biologici
- del mercato equo e solidale
- verdura e frutta fresche
- da forno dolci e salati freschi di giornata
- bevande senza zucchero.

I prodotti erogati del mercato equo-solidale dovranno riportare tutte le indicazioni e le

autorizzazioni previste per essere classificati come equo-solidali. Eventuali prodotti erogati di natura biologica o DOP o IGP, dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come biologici, o DOP o IGP. Eventuali prodotti adatti alle intolleranze alimentari, dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio, ecc.
Le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione; nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico andranno indicate le informazioni previste per obblighi di legge vigenti.

**Prodotti essenziali**

I distributori automatici dovranno erogare i prodotti elencati nei paragrafi seguenti:

Bevande calde

I distributori automatici (uno o più di quelli installati presso ciascuna sede) dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande calde, quale requisito minimo:

1) caffè espresso con grammatura non inferiore a 7 grammi di caffè per ogni erogazione;
2) caffè macchiato;
3) cappuccino;
4) latte;
5) tè;
6) bevanda al gusto di cioccolato;
7) caffè decaffeinato o d'orzo o ginseng.

È inoltre possibile, in aggiunta a quanto sopra, l'erogazione di altre combinazioni di bevande calde o l'erogazione del solo bicchierino, in materiale biodegradabile, come anzi detto.

Bevande fredde

I distributori automatici (uno o più di quelli installati presso ciascuna sede) dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande fredde, quale requisito minimo:

1) Acqua minerale naturale e acqua minerale addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET da 0,50 L in bottiglie di plastica con tappo a vite;
2) Bevande fredde a scelta, in lattina o P.E.T. quali, ad esempio, tè, coca cola, chinotto, limonata, aranciata ecc.
3) Succhi di frutta in bottigliette P.E.T. o tetrapak;
4) Altre tipologie di bevande fredde a scelta.

Snack dolci e salati

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti quale requisito minimo:

1) Snack dolci come ad esempio biscotti dolci, brioches, cioccolato, merendine o altri snack dolci tradizionali.
2) Snack salati, come ad esempio tarallini, crackers, prodotti da forno, patatine ecc.

Succo d'arancia fresco

Distributore automatico di succo d'arancia spremuto al momento che, partendo dal frutto intero, in grado di realizzare al suo interno l'intero processo di spremitura con apposito contenitore o vasca di facile estrazione per le bucce. La quantità di arance da spremere per ogni erogazione deve garantire un bicchiere di almeno 120 gr di succo spremuto. Data la necessità di avere sempre arance fresche a disposizione, è previsto il loro rifornimento con frequenza almeno settimanale e con contestuale prelievo delle bucce, da smaltire a cura dell'affidatario.

**Scadenza**

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il …" non dovrà comunque essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

**Intolleranze e allergie**

Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia -7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l'applicazione delle penali previste dall'art. . 16

**Erogazione**

Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche.
Il Concedente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene Pubblica, senza che il Concessionario possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti, pena la rescissione del contratto.
Con particolare riferimento ai prodotti freschi al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.
Il Concedente dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.
I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo **di 2 giorni** lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale,

nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
Il Concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dal Concedente. Ove tali cambi riguardassero prodotti diversi da quelli di cui alla presente gara, il prezzo al pubblico sarà concordato caso per caso.
In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Qualora il Concedente ne faccia esplicita richiesta il Concessionario dovrà consegnare, per ogni prodotto concordato, la relativa scheda con le caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

## ART. 6 SERVIZI CONNESSI

Il Concessionario, all'avvio del contratto, dovrà fornire la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e del prezzo (Iva inclusa); su questo listino il Concessionario potrà liberamente praticare i prezzi che ritiene più congrui, **ad eccezione dei prezzi dei prodotti base elencati nell'Allegato C, per cui dovrà indicare in sede di offerta economica il ribasso percentuale unico**.
I prodotti base anzi detti sono i seguenti: BEVANDE CALDE con marca (es. Illy, Lavazza, Hag ecc. ecc. ), BEVANDE CALDE senza marca, BEVANDE A BASE DI ORZO (e derivati: corto, lungo, macchiato), BEVANDE AL GINSENG (e derivati: corto, lungo, macchiato), ALTRE BEVANDE CALDE (Latte, Tè, Cioccolata calda), Acqua naturale/frizzante (bottiglie da 500 ml).

Solo per i prodotti dei distributori collocati presso il Salone Anagrafico di via Meravigli 11, *Area break*, il prezzo al pubblico dei prodotti base sopra indicati (caffè e acqua) non è soggetto ad alcun vincolo ed è quindi liberamente determinabile dal Concessionario, con il limite massimo pari al doppio del prezzo praticato per gli altri distributori.

Sul prezzo di tutti i prodotti erogati dai distributori automatici, acquistati **tramite chiavetta o corporate card, è richiesta l'applicazione di uno sconto di almeno il 5%.** Tale percentuale di sconto è soggetta a rialzo da parte del fornitore concorrente in sede di offerta economica.

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno rimanere fissi per un periodo di un anno dall'installazione dei distributori fatto salvo quanto previsto in materia dall'art. 1664 del C.C. Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, di norma con cadenza annuale, su richiesta debitamente documentata del Concessionario e solo qualora non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.

La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Concedente avviata previa formale richiesta da parte del Concessionario e volta a verificare l'impatto sulla sostenibilità del piano economico finanziario.

## ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.
Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla

predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.
Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Sono a totale carico del Concessionario:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori (riparazioni e sostituzioni, ecc.);
- eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze del Concedente causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori,

cosi come riportato ai successivi paragrafi.

A partire dalla data di avvio del servizio, quale data del "Verbale di installazione" di cui al precedente articolo 3, il Concessionario dovrà rendere disponibili tutti i prodotti offerti in sede di gara e garantire un rifornimento costante degli stessi nei distributori automatici installati, tramite **periodiche e sollecite attività di caricamento**, almeno a cadenza settimanale, dei distributori automatici (in particolare con riferimento alla macchina spremiagrumi, data la necessità di avere sempre arance fresche a disposizione)
Gli orari per l'attività di rifornimento verranno concordati con il Concedente e dovranno essere tali da non interferire con l'attività lavorativa.
In particolare, il Concessionario si impegna rispettare la data di scadenza dei prodotti garantendone la puntuale sostituzione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.
Il Concessionario si impegna altresì a:

- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di **1 (una)** volta la settimana comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse; inoltre con riferimento al distributore di succo d'arancia, è previsto il prelievo delle bucce da smaltire a cura dell'affidatario, con frequenza almeno settimanale;
- eseguire almeno **1 (uno)** intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- eseguire interventi straordinari su richiesta del Concedente per ricarica prodotti nel termine massimo di **24 (ventiquattro**) ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici del Concedente;
- prevedere la ricarica giornaliera nei distributori dei prodotti di maggior consumo (come ad esempio l'acqua) entro le ore 9 della mattina successiva;
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 8 ore dalla segnalazione;
- intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti **entro 8 ore** dalla segnalazione e, ove non sia possibile la riparazione, sostituire la macchina con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 4 giorni dalla segnalazione;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda o app);
- garantire l'erogazione di prodotti essenziali sopra elencati;

- inviare alle scadenze previste i report relativi alle installazioni e alle erogazioni come da successivo art. 9.

È facoltà del Concessionario modificare l'assortimento dei prodotti offerto in sede di gara inserendo nuovi prodotti o sostituendo i prodotti offerti con prodotti di qualità equivalente o superiore a quelli offerti senza alcuna variazione dei prezzi; in tal caso il Concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Concedente con l'indicazione dei prodotti che intende introdurre. Il Concedente si riserva la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare le modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente capitolato tecnico e con quanto offerto in sede di gara.

Qualora richiesto dal Concedente per comprovati e giustificati motivi, ovvero in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 5, il Concessionario dovrà sostituire i prodotti, entro il termine stabilito dal Concedente.

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte del Concedente, salvo diverso accordo tra le parti, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per il Concedente.

Superato tale limite massimo per il ritiro dei distributori, fatta salva l'applicazione delle penali previste in contratto, il Concedente avrà il diritto di disinstallare e stoccare le apparecchiature presso la propria sede dando al Concessionario un ulteriore congruo termine per il ritiro, trascorso il quale le medesime saranno oggetto di smaltimento.

Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.
Il Concedente e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.
In caso di disservizi ripetutamente segnalati il Concedente applicherà le penalità ai sensi del successivo art. 16.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- garantire – a suo carico – la raccolta e lo smaltimento delle cialde;
- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio;
- utilizzare l'acqua erogata dall'impianto esistente che non dovrà essere alterata con nessuna sostanza;
- per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, si impegna ad utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

## ART. 8 PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.
Prima dell'inizio del servizio il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dal Concedente per la gestione del servizio.
Il personale che effettuerà il rifornimento o che dovesse venire a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del servizio.
Il Concessionario ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta del Concedente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore),

il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Concedente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Concedente effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

**Rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro**

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra il Concedente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

**Assistenza tramite contact center**

A decorrere dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di call center per la segnalazione di guasti o altri disservizi disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di un numero di telefono e/o un indirizzo e-mail. I riferimenti del call center dovranno essere comunicati al Concedente all'avvio del servizio ed essere esposti sui distributori.
Il servizio di call center dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9 alle 17.
Durante l'orario di disponibilità del servizio di call center le chiamate devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché il sabato, la domenica o i festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro il successivo giorno lavorativo del call center.
Il call center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile del Servizio al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dal Concedente.

**Customer satisfaction**

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione rispetto all'espletamento delle attività oggetto del contratto, Il Concedente, anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata del contratto, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione. A titolo meramente indicativo e non

esaustivo, tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui in particolare:

- grado di apprezzamento generale del servizio e sul funzionamento dei distributori;
- grado di apprezzamento dei prodotti offerti, loro qualità, varietà e freschezza;
- grado di apprezzamento del servizio di consegna - rifornimento dei prodotti.

## ART. 9 REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio il Concessionario si impegna a trasmettere i documenti di seguito descritti:

**Consumi**

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, con cadenza minima semestrale (gennaio e luglio di ogni anno) o a semplice richiesta del Concedente, con modalità informatica (file Excel ovvero altra modalità indicata in sede di offerta tecnica), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data di installazione
- Data di ritiro (eventuale)
- Erogazioni mensili effettuate per singola macchina distributrice
- Totale consumi per tipologia macchina distributrice
- Totale consumi
- Periodo rilevazione dati

La reportistica dovrà consentire un'analisi per singola sede e per tipologia di prodotti, oltre che evidenziare lo scostamento rispetto ai periodi precedenti.

In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato il Concedente potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo art. 16.

**Interventi**

Con le medesime modalità e tempistica il Concessionario si impegna a fornire elenco riepilogativo degli interventi di ricarica e manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data e ora della richiesta di intervento
- Motivazione chiamata
- Data e ora dell'intervento

**Apparecchiature installate**

Il Concessionario è inoltre tenuto a fornire, con cadenza semestrale, un report contenente il numero delle apparecchiature installate, con l'indicazione della tipologia di macchina, l'ubicazione, la data di installazione, la data di eventuale ritiro.

## ART. 10 CANONE E MODALITÀ DI REVISIONE

Il canone annuo è corrisposto **in due soluzioni semestrali anticipate con scadenza**:

1° anno - **entro 30 gg dal verbale di installazione** e successivamente il **31 luglio**

2° anno e successivi **31 gennaio e 31 luglio**.

Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dal Concedente.

Fermo restando il permanere del rischio di domanda in capo al Concessionario, qualora nel corso dei primi 5 semestri della concessione il numero di erogazioni effettive annue a consuntivo differisca da quanto previsto dal PEF in misura superiore al 7,5% (in aumento o in diminuzione), le parti possono proporre l'avvio dell'istruttoria per la revisione del PEF.

## ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto, il Concessionario depositerà idonea garanzia dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Concedente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Concedente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
**Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria, specificate nel Disciplinare**. A tal fine, alla cauzione prodotta in forma ridotta, dovrà essere allegata copia conforme delle relative certificazioni.

## ART. 12 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

## ART. 13 SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.
Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.
**È sempre vietata la subconcessione.**

## ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
Il Concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

## ART. 15 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DEI RECLAMI

A partire dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, Il Concedente nella persona del suo Direttore dell'esecuzione comunicherà eventuali disfunzioni, di qualsiasi genere, recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, indicando tutte le circostanze (di tempo, luogo e modalità) utili ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.
A titolo esemplificativo i reclami potranno riguardare le seguenti tipologie di disservizio:

- Mancato rifornimento dei prodotti;
- Disservizio del call center;
- Prezzi di listino non esposti e/o non facilmente individuabili e/o difformi rispetto al listino proposto;
- Altro (es. prodotti diversi da quelli concordati).

La ricezione da parte del Concessionario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali secondo le modalità stabilite nell'articolo seguente del presente documento e nel contratto.
Ricevuta la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Concessionario, è tenuto ad eliminare nel più breve tempo possibile ed al massimo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma restando in ogni caso la facoltà di applicazione delle eventuali penali previste dal contratto per le singole fattispecie.

## ART. 16 PENALITÀ

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione. Il Concedente applicherà le seguenti penalità:

| Num. | Descrizione | Penale |
|---|---|---|
| 1 | Mancato rispetto dei termini per l'installazione 7 disinstallazione dei Distributori Automatici (Art. 3 del presente Capitolato). | € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto |
| 2 | Mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (per riparazioni) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto |
| 3 | Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori Automatici | € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto |
| 4 | Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite | € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto |
| 5 | Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato | € 50,00 per ogni violazione accertata |
| 6 | Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente | € 50,00 per ogni violazione accertata |
| 7 | Ritardo nella trasmissione dei documenti di reportistica previsti ai sensi dell'art.9 del presente Capitolato | € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto |

## ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora Il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, il Concedente potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione totale o parziale del servizio con oneri a carico del Concessionario, ivi compresi i maggiori danni eventuali derivati al Concedente.
Per il risarcimento di danni il Concedente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata.

## ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

a) cessione del contratto: è fatto divieto di cedere a terzi l'esecuzione totale o parziale del contratto sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni, salvo espressa autorizzazione del Concedente;
b) inosservanza della disciplina del subappalto;
c) ripetuti ritardi o inosservanze che abbiano comportato il raggiungimento di un importo di penali che corrisponde alla totale escussione della garanzia;
d) qualora non vengano rispettati da parte del Concessionario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
e) in caso di gravi inadempienze tali da compromettere il regolare proseguimento del rapporto contrattuale.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Concedente via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo al Concedente stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.
In tal caso il Concedente ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Concessionario).
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## ART. 19 RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

Il Concedente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, il Concedente potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
Il Concedente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## ART. 20 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti Il Concedente, che abbiano incidenza

sull'esecuzione del servizio, lo stesso Concedente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario ha diritto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## ART. 21 FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di concessione.
Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Il Concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e di tutta la documentazione di gara.
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, Il Concedente non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.